



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA



COMMISSIONE
REGIONALE
PER LE PARI
OPPORTUNITÀ
TRA UOMINI E
DONNE

COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E DONNE

ALLEGATO A – Deliberazione CRPO n. 1 del 30 gennaio 2026



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA



COMMISSIONE
REGIONALE
PER LE PARI
OPPORTUNITÀ
TRA UOMINI E
D O N N E

COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E DONNE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ TRA UOMINI E DONNE

(Legge regionale 13 giugno 1989 n.39)

Approvato nella seduta della commissione in data 30 gennaio 2026

COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E DONNE

Indice generale

CAPO PRIMO.....	4
Organi.....	4
ART. 1 – Organi e Ufficio di Presidenza della Commissione.....	4
ART. 2 – Elezione della Presidente e delle Vice Presidenti.....	4
ART. 3 – Durata e rotazione dell'Ufficio di Presidenza.....	4
CAPO II.....	5
Attribuzioni.....	5
ART. 4 – Attribuzioni della Presidente e deleghe.....	5
ART. 5 – Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza.....	5
CAPO III.....	5
Attività della Commissione.....	5
ART. 6 – Convocazione delle sedute della Commissione.....	5
ART. 6 BIS – Riunioni in modalità telematica.....	6
ART. 7 – Ordine del giorno.....	7
ART. 8 – Votazioni e obblighi di astensione.....	7
ART. 9 – Verbali delle sedute della Commissione e deliberazioni.....	8
CAPO IV.....	9
Organizzazione.....	9
ART. 10 – Gruppi di lavoro.....	9
ART. 11 – Sede e convocazione della Commissione.....	9
ART. 12 – Rapporti e collaborazioni istituzionali.....	9
ART. 13 – Informazioni e attività della Commissione.....	9
ART. 14 – Decadenza per assenze ingiustificate.....	10
ART. 15 – Modifiche al Regolamento e quorum di approvazione.....	10

COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E DONNE

CAPO PRIMO

Organi

ART. 1 – Organi e Ufficio di Presidenza della Commissione

1. Gli organi della Commissione sono: l'Assemblea delle Componenti, la Presidente e due Vice Presidenti.
2. La Presidente e le due Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

ART. 2 – Elezione della Presidente e delle Vice Presidenti

1. L'elezione della Presidente e delle Vice Presidenti deve essere effettuata nella prima seduta utile dopo l'insediamento della Commissione da parte del/della Presidente della Giunta Regionale. L'elezione della Presidente e delle vice Presidenti avviene con votazioni separate ed a scrutinio segreto: una per la Presidente ed una per le due Vice Presidenti.
2. In caso di impedimento del/della Presidente della Giunta Regionale o di persona da lui/lei delegata, presiede provvisoriamente la Commissione la componente più anziana di età fino all'elezione della Presidente.
3. Vengono nominate scrutatrici le due componenti più giovani d'età.
4. Vengono, quindi, a cura delle scrutatrici, preparate un numero di schede di voto pari alle componenti della Commissione, che dovranno essere viste dalla Presidente provvisoria e dal personale verbalizzante, il quale funge da segretario delle operazioni di voto, prima di essere consegnate, una per una, alle componenti.
5. Per ogni votazione dovrà rinnovarsi tale procedura.
6. Si procede, quindi, alla elezione della Presidente con l'attribuzione di un solo voto per ciascuna componente della Commissione: è dichiarata eletta chi ha avuto il voto favorevole della maggioranza assoluta (la metà più uno) del voti delle componenti della Commissione.
7. Qualora alla terza votazione non venga raggiunta la maggioranza assoluta dei voti la Presidente potrà essere eletta con maggioranza relativa (la metà più uno delle presenti).
8. Eletta la Presidente si procede alla elezione delle Vice Presidenti, in una unica votazione, con l'attribuzione di un solo voto per ciascuna componente della Commissione: sono dichiarate elette le due componenti che hanno riportato il maggior numero di voti.
9. Può non darsi luogo alle operazioni di voto qualora l'elezione avvenga per acclamazione.
10. Non è ammessa delega del voto.

ART. 3 – Durata e rotazione dell'Ufficio di Presidenza

1. La Presidente e le due Vice Presidenti restano in carica, di norma, per la durata della Commissione.
2. Può essere comunque stabilita la rotazione della carica di Presidente tra le elette all'Ufficio di Presidenza, nella seduta di elezione dell'Ufficio stesso, con votazione unanime.

COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E DONNE

CAPO II

Attribuzioni

ART. 4 – Attribuzioni della Presidente e deleghe

1. La Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede, coordinandone l'attività.
2. Nel caso di impedimento della Presidente la Commissione viene presieduta dalla Vice Presidente anziana.
3. La Presidente ha facoltà, in ogni caso, di delegare, di volta in volta, le Vice Presidenti o, qualora costoro siano indisponibili, altre singole componenti della Commissione a rappresentarla in riunioni e pubbliche manifestazioni quando particolari ragioni di luogo e di materia lo consiglino.

ART. 5 – Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di presidenza:
 - a) cura che l'attività della Commissione sia diretta al miglior raggiungimento dei fini istituzionali previsti dalla legge vigente sulle "pari opportunità";
 - b) cura l'attuazione delle iniziative della Commissione;
 - c) assume, in caso di urgenza, le decisioni relative alla ordinaria amministrazione, di competenza della Commissione, qualora questa non possa essere tempestivamente convocata. Tali decisioni sono sottoposte alla ratifica della Commissione nella sua prima successiva seduta. In tale caso l'Ufficio di presidenza assume le sue decisioni all'unanimità, ma viene salvaguardato il diritto di veto di ciascuna componente dell'Ufficio stesso, con facoltà per essa di farne citazione nel verbale della seduta di Commissione.

CAPO III

Attività della Commissione

ART. 6 – Convocazione delle sedute della Commissione

1. La Commissione viene convocata in seduta ordinaria, in presenza o in modalità telematica o mista, periodicamente, almeno una volta al mese, dalla Presidente.
2. La convocazione deve essere effettuata tramite posta elettronica certificata istituzionale, inviata almeno sette giorni prima della seduta agli indirizzi PEC personali delle commissarie. Nel caso in cui una commissaria non indichi un indirizzo PEC personale, la

COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E DONNE

- convocazione potrà essere validamente effettuata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, e la mancata ricezione non potrà essere contestata.
3. Le sedute sono valide, in prima convocazione quando sia presente la maggioranza delle componenti della Commissione, in seconda convocazione qualunque sia il numero.
 4. La Commissione può essere convocata in seduta straordinaria allorché lo ritenga necessario la Presidente o l'Ufficio di Presidenza, per particolari ed eccezionali esigenze di immediato intervento.
 5. Per le sedute straordinarie e urgenti la convocazione può essere effettuata, anche con modalità telefonica e/o di messaggistica istantanea, con un preavviso di almeno tre giorni.
 6. La convocazione deve riportare:
 - data
 - ora
 - luogo/piattaforma dell'incontro
 - punti all'ordine del giorno da trattare.
 7. Ove la componente abbia giustificati motivi per non presenziare alla seduta della Commissione, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio di Presidenza, in risposta alla email ricevuta contenente la convocazione, entro le ventiquattro ore successive alla riunione nella quale si è verificata l'assenza. A titolo esemplificativo sono considerati giustificati motivi: malattia certificata, astensione obbligatoria dal lavoro per legge, affari familiari inderogabili, impegni professionali importanti e documentabili. La valutazione circa la sussistenza dei giustificati motivi è effettuata dalla Presidente. In caso di contestazione, la decisione è assunta dalla Commissione.
 8. La Commissione è convocata anche quando ne facciano richiesta un quinto delle sue componenti. In tal caso la seduta della stessa deve aver luogo entro il quindicesimo giorno dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza.
 9. La seduta può essere aggiornata, senza necessità di ulteriore avviso scritto, salvo per le assenti, per la disamina completa degli argomenti previsti nell'Ordine del giorno, a meno che la Commissione non decida, a maggioranza delle presenti, di rinviare ad altra seduta l'esame degli stessi.
 10. L'esame degli argomenti deve osservare la sequenza prefissata nell'Ordine del giorno, salvo che, con il voto favorevole della maggioranza delle presenti, non si deliberi di modificarne o invertirne l'ordine.

ART. 6 BIS – Riunioni in modalità telematica

1. Per “modalità telematica” si intende la partecipazione alla riunione da parte delle componenti mediante strumenti di teleconferenza, telepresenza o connessione telematica audio-video a distanza.

COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E DONNE

2. La partecipazione in modalità telematica richiede strumenti idonei a garantire la comunicazione bidirezionale in tempo reale e il collegamento simultaneo tra tutte le persone partecipanti.
3. Le riunioni telematiche, al pari delle sedute ordinarie, sono oggetto di verbalizzazione.
4. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati assicurano la massima riservatezza delle comunicazioni e consentono a ogni partecipante:
 - a) visione degli atti della riunione (mediante gli stessi strumenti telematici, scambio di mail o canali predefiniti);
 - b) intervento nella discussione;
 - c) scambio di documenti;
 - d) votazione;
 - e) approvazione del verbale.

ART. 7 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza tenendo conto anche delle proposte formulate dalla Commissione nelle sedute precedenti.
2. Ciascuna componente della Commissione ha il diritto di proposta sugli argomenti da inserire all'Ordine del giorno e di chiedere che venga posta ai voti. La proposta è accolta quando su di essa si esprime favorevolmente la maggioranza delle presenti a voto palese.
3. La documentazione necessaria per gli argomenti all'Ordine del giorno deve essere messa a disposizione delle commissarie con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla seduta. Qualora la Commissione sia stata convocata in seduta straordinaria il termine di cui sopra è ridotto a due giorni.

ART. 8 – Votazioni e obblighi di astensione

1. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese salvo che sulle questioni riguardanti persone, per le quali si procede con voto segreto.
2. La componente che abbia un interesse personale, professionale o economico direttamente riguardante un argomento all'ordine del giorno deve darne comunicazione alla Presidente prima della discussione e si astiene dalla votazione.
3. Le decisioni sono adottate a maggioranza delle presenti.
4. La relazione annuale di cui all'articolo 8 della legge istitutiva, i programmi e i progetti di attività della Commissione nonché le decisioni in ordine all'utilizzo delle risorse a disposizione della Commissione, che non siano stati previsti nella relazione annuale, non potranno essere oggetto di seduta straordinaria.
5. Non è ammessa delega di voto.

COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E DONNE

ART. 9 – Verbali delle sedute della Commissione e deliberazioni

1. Per ogni seduta della Commissione viene redatto un verbale contestuale.
2. I verbali devono essere numerati progressivamente, datati e sottoscritti dalla Presidente e dal personale verbalizzante. Dei verbali è tenuto apposito registro di protocollo.
3. Il verbale deve obbligatoriamente riportare i seguenti elementi:
 - a) data della seduta;
 - b) ora di inizio e di conclusione della seduta;
 - c) elenco delle partecipanti, distinte in:
 - presenti (in sede e in modalità telematica)
 - assenti
 - assenti giustificate;
 - d) ordine del giorno;
 - e) sintesi delle discussioni e degli interventi;
 - f) esito delle votazioni, se effettuate;
 - g) deliberazioni adottate, se assunte.
4. Le intervenienti possono richiedere che le proprie dichiarazioni vengano riportate integralmente nel verbale tramite dettatura o consegnando un testo scritto al personale verbalizzante.
5. Il verbale è sottoposto all'approvazione della Commissione all'inizio della seduta successiva mediante voto palese. L'approvazione tacita non è ammessa.
6. Le deliberazioni adottate dalla Commissione sono sottoscritte dalla Presidente. Esse costituiscono parte integrante del verbale nel quale sono state adottate, sono numerate progressivamente con numero di protocollo e annotate in apposito registro tenuto presso l'Ufficio di Presidenza.
7. Il verbale deve essere inviato a tutte le commissarie, tramite posta elettronica, almeno 24 ore prima della seduta di approvazione.
8. Le commissarie assenti nella riunione oggetto del verbale in approvazione si astengono dalla votazione di approvazione dello stesso.
9. I verbali delle sedute e i registri di protocollo sono conservati presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione e trasferiti, al termine di ogni mandato, agli uffici della Giunta Regionale competenti per il supporto alla Commissione.

COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E DONNE

CAPO IV

Organizzazione

ART. 10 – Gruppi di lavoro

1. La Commissione svolge la sua attività anche tramite gruppi di lavoro.
2. I gruppi di lavoro sono istituiti su proposta della Commissione che ne definisce la composizione, i compiti, la durata e la modalità di funzionamento e sono composti da almeno tre componenti della Commissione scelte sulla base delle competenze e/o disponibilità. Ogni componente può far parte di più gruppi di lavoro.
3. Ogni gruppo di lavoro individua una coordinatrice scelta al suo interno.
4. Le relazioni dei gruppi di lavoro debbono pervenire alla Presidente nei termini che la Commissione di volta in volta stabilirà.
5. Tutte le componenti della Commissione hanno diritto di assistere alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui non fanno parte.
6. I gruppi di lavoro sono convocati dalla Presidente su richiesta del gruppo stesso.
7. Le riunioni dei gruppi di lavoro possono svolgersi in presenza o in modalità telematica o mista.

ART. 11 – Sede e convocazione della Commissione

1. La sede della Commissione viene stabilita dalla Presidenza della Giunta Regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza può, motivandone la necessità, convocare le sedute di Commissione ed autorizzare le riunioni dei Gruppi di lavoro anche in luoghi diversi dalla sede e, senza necessità di motivazione, in modalità telematica.

ART. 12 – Rapporti e collaborazioni istituzionali

1. La Commissione promuove e cura i rapporti con enti, organismi e soggetti che collaborano alla realizzazione delle sue finalità istituzionali.
2. Essa individua forme di collaborazione, coordinamento, iniziative e programmi comuni per il perseguimento di tali obiettivi.

ART. 13 – Informazioni e attività della Commissione

1. La Commissione cura l'informazione relativa alla propria attività e alle problematiche relative alle pari opportunità.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA



COMMISSIONE
REGIONALE
PER LE PARI
OPPORTUNITÀ
TRA UOMINI E
DONNE

COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E DONNE

ART. 14 – Decadenza per assenze ingiustificate

1. La componente che sia stata assente per tre sedute consecutive senza giustificato motivo decade.
2. In tal caso la Commissione prende atto di tale decadenza e richiede al Consiglio Regionale la sostituzione.

ART. 15 – Modifiche al Regolamento e quorum di approvazione

1. Per le modifiche al presente Regolamento è necessario il quorum richiesto per la sua approvazione, cioè il voto favorevole di 2/3 delle componenti in prima convocazione e con maggioranza assoluta in successiva convocazione.